

Roma, 26/06/08

Spett.le Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali
Via Po 16/a Roma
Fax: 06/67796408

Oggetto: procedimento di valutazione relativo allo sciopero proclamato dalle segreterie regionali della Liguria pos. N.30684 ó prot.n. 1209\ru.

Come affermato nella audizione del 19 giugno, le scriventi ritengono che nell'ambito del trasporto ferroviario quello delle merci non rientri nei servizi pubblici essenziali se non all'interno delle limitazioni previste dall'art. 1 comma 2 della legge 146/90. A conferma delle differenze esistenti negli ambiti di attuazione delle regolamentazioni sul diritto di sciopero richiamiamo l'attenzione su precedenti deliberazioni di codesta Commissione, quale ad esempio la n.234/2004, relative alla non applicazione delle regole di rispetto delle fasce orarie e dell'intervallo oggettivo per gli scioperi riguardanti il trasporto Cargo.

A tale riguardo si precisa che le scriventi Segreterie Nazionali hanno sempre ritenuto, e più volte osservato, che la delibera 234/04 è eccessivamente generica nel rinviare all'art. 2 lett. A) dell'accordo ed in parte contraddittoria con quanto precedentemente affermato in ritenuto.

Negli ultimi tempi la stessa Commissione pareva avere adottato un orientamento teso ad escludere l'applicabilità agli scioperi "Cargo" di quanto previsto ai punti 3.3, 3.5 e 3.6 del citato accordo.

Nel merito dell'oggetto, confermiamo che la differenziazione della durata dell'azione di sciopero del personale Trenitalia cargo della Liguria, rispetto a quella dello sciopero nazionale previsto sempre per il 9 maggio 2008, è stata mantenuta per rimarcare il carattere prettamente locale della vertenza giusti i dettati dei punti 4-b e 5 della delibera di codesta Commissione n. 06/581.

L'articolo 4-b prevede che la rarefazione, sia "oggettiva" che "soggettiva", non è applicabile nei casi di proclamazione tra uno sciopero nazionale ed uno a carattere esclusivamente locale. Mentre il punto 5 prevede che l'intervallo di effettuazione tra due scioperi che incidono sul medesimo bacino di utenza sia di 10 giorni solo nel caso in cui si debbano garantire i diritti costituzionalmente tutelati alle persone e non alle merci.

Si rimarca infine la circostanza che lo sciopero nazionale del 9 maggio 2008 non ha prodotto effetti sulla circolazione ferroviaria del trasporto merci.

Pertanto reiteriamo la richiesta di archiviazione del procedimento ai fini della valutazione del comportamento ai sensi del comma quater e 13, comma 1, lett. I), della legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 nei confronti delle Segreterie Regionali delle scriventi organizzazioni.

Con l'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.

Filt
(F. Nasso)

Fit
(G. Luciano)

Uilt
(D. Del Grosso)

Or.S.A.
(A. Romeo)

Fast-Ferrovie
(P. Serbassi)

Ugl
(U. Nespoli)